DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1982

relativa all'erogazione di un'ammenda, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17 del Consiglio, a carico della Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France

(Pratica IV/AF 528)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/756/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 14 e 15,

dopo aver preso conoscenza della lettera inviata il 14 maggio 1982 dalla Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France per comunicare il proprio punto di vista sugli addebiti notificati dalla Commissione il 14 aprile 1982, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, espresso, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 23 settembre 1982,

I

1. considerando che il 4 marzo 1982, il direttore generale della concorrenza ha conferito mandato scritto a due funzionari della direzione Ispezione di procedere presso la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (in appresso denominata FNICF), di Parigi, a un accertamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 17 del Consiglio ; che il suddetto accertamento è stato compiuto nei giorni 9 e 10 marzo 1982 presso la sede della federazione in presenza di numerosi suoi dirigenti, e in particolare del delegato generale della FNICF e di uno dei suoi consiglieri, nonché di un rappresentante delle autorità francesi ;

che scopo essenziale dell'accertamento era di raccogliere informazioni concernenti l'attuazione delle misure francesi di valorizzazione del settore delle calzature e del cuoio al fine di determinare se e in quale misura la FNICF avesse sottoscritto a nome dei propri aderenti eventuali impegni di limitazione delle importazioni o altre restrizioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE ;

2. considerando che, dopo aver presentato il mandato di verifica, l'ispettore ha richiamato l'attenzione dei dirigenti della federazione sulle disposizioni degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 17 relative ai poteri della Commissione in materia di accertamento, in particolare sulle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, figuranti nel testo del mandato e secondo le quali la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese che pur sottostando agli accertamenti presentino, intenzionalmente o per negligenza, in maniera incompleta i libri o altri documenti aziendali richiesti ; che i responsabili della federazione, debitamente invitati a tal fine, hanno dichiarato di accettare l'accertamento e tutti gli obblighi derivanti eventualmente per la FNICF ;

3. considerando che il 9 marzo 1982 il funzionario della Commissione ha chiesto di poter disporre, per un controllo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17 :

1. della corrispondenza, dei verbali o delle note interne di riunione con altre associazioni professionali della calzatura in Francia o in altri paesi membri della Comunità ;
2. dei resoconti o verbali delle riunioni degli organi direttivi della federazione ossia, da un lato, il consiglio federale, al quale partecipano i rappresentanti delle associazioni regionali e dei gruppi specializzati membri della federazione, nonché i rappresentanti dei singoli fabbricanti aderenti e, dall'altro, il comitato esecutivo del consiglio federale, presieduto da un direttorio di tre persone ;

che la presentazione di tale documentazione è stata richiesta per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1981 e il giorno dell'accertamento ; che, in risposta a tale richiesta, i responsabili della FNICF hanno presentato diversi fascicoli relativi alla corrispondenza e ai verbali di riunioni con altre organizzazioni professionali della calzatura, ma non hanno presentato alcun documento relativo ai resoconti o ai verbali delle riunioni del consiglio federale della FNICF e del comitato esecutivo di detto consiglio a partire dal 1° gennaio 1981 ; che, d'altro lato, il delegato generale della FNICF ha precisato che le tre ultime riunioni del consiglio federale erano state tenute nell'ottobre 1981, nel dicembre 1981 e il 24 febbraio 1982 e che di esse erano stati tenuti verbali scritti, confermando inoltre che detti documenti esistevano al momento dell'accertamento presso la sede della FNICF ;

4. considerando che, in una dichiarazione scritta, registrata a verbale il 10 marzo 1982, il delegato gene-

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

rale delle FNICF ha confermato « che era stato riferito oralmente agli organi federali in merito all'accordo di buona volontà intervenuto il 25 novembre » ; che detto « accordo di buona volontà » del 25 novembre 1981, espressamente menzionato dal delegato generale della FNICF, costituiva precisamente una delle modalità della preparazione e dell'attuazione delle misure francesi di valorizzazione del settore della calzatura e del cuoio menzionate nel testo del mandato di accertamento ;

che il suddetto accertamento aveva pertanto come scopo essenziale di raccogliere tutte le informazioni relative a tale accordo, nella misura in cui esso può contenere disposizioni precise intese ad aumentare le vendite di calzature francesi sul mercato interno e comportare di conseguenza una limitazione delle importazioni di tali prodotti in Francia ;

che inoltre gli ispettori hanno segnalato all'attenzione della FNICF un documento di cui la Commissione era giunta a conoscenza nel corso di un precedente accertamento compiuto presso un'altra organizzazione professionale francese i cui dirigenti avevano confermato che esso era stato effettivamente discusso nel corso della riunione del 25 novembre 1981 menzionata dal delegato generale della FNICF ;

che detto documento, non firmato, senza titolo né intestazione, comprende tre parti A, B e C, relative agli accordi fra le organizzazioni internazionali professionali della distribuzione, la FNICF e le autorità pubbliche per limitare le importazioni secondo percentuali di aumento degli acquisti sul mercato interno comprese tra il 10 e il 25 % secondo i casi ;

che l'esatta conoscenza delle condizioni nelle quali tale documento è stato presentato per essere discusso in seno agli organi direttivi della FNICF, il consiglio federale e il direttorio del consiglio federale, ed eventualmente preparato nel corso delle riunioni precedenti degli stessi organi, nonché delle decisioni prese se del caso al riguardo, delle istruzioni eventualmente date ai membri e ai vari aderenti della federazione, era uno degli obiettivi essenziali dell'accertamento ;

5. considerando che il 10 marzo 1982 gli ispettori hanno rinnovato mediante verbale la loro richiesta di presentazione dei seguenti documenti :

1. corrispondenza, note interne e resoconti di riunioni con varie altre organizzazioni professionali a decorrere dal 1° gennaio 1981 ;

2. verbali o resoconti di riunioni del consiglio federale della FNICF e del comitato esecutivo di tale consiglio a decorrere dal 1° gennaio 1981 ;

che la risposta scritta del delegato generale della FNICF, iscritta nel medesimo verbale, indica che i documenti di cui al punto 1 « sono stati consegnati all'inquirente », ma che « i documenti di cui al punto 2 sono documenti riservati vertenti sull'insieme dei problemi della federazione e che superano di conseguenza largamente il mandato dell'inquirente, per cui occorre ottenere l'accordo del comitato esecutivo della federazione prima di comunicarli » ;

che gli ispettori hanno immediatamente scritto nel verbale una menzione secondo la quale « la FNICF aveva presentato una documentazione incompleta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17 » ;

II

6. considerando che, nella risposta scritta del 14 maggio 1982 alla comunicazione degli addebiti contestati dalla Commissione, la FNICF ha invocato i seguenti argomenti :

1. svolgimento dell'accertamento : la FNICF ammette che l'ispettore ha segnalato alla sua attenzione sin dall'inizio dell'accertamento le disposizioni degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 17, ma gli contesta di non averla formalmente informata che in seguito al colloquio essa aveva il diritto di rifiutare il suddetto accertamento ;

2. documento di lavoro della riunione del 25 novembre 1981 : trattandosi di un semplice documento di lavoro, la FNICF non l'ha conservato ; inoltre, data l'origine del documento, l'inquirente non avrebbe dovuto chiederne la presentazione alla federazione ;

3. comunicazione dei verbali del conisglio federale della FNICF : la federazione considera che risalire sino al 1° gennaio 1981 sia inutile ; che i documenti sono riservati in quanto trattano di una molteplicità di problemi senza alcun nesso con l'oggetto dell'accertamento e che, inoltre, il comitato esecutivo della federazione ha assunto successivamente una posizione analoga considerando che si trattava di un eccesso di potere ;

4. proposta di audizione in applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione [1] : la FNICF ritiene che tale audizione potrebbe sembrarle utile soltanto se avesse la possibilità di esprimersi nel merito e non soltanto sui problemi procedurali e pertanto non ritiene utile sollecitare un'audizione nel corso di una riunione che la Commissione convocherebbe precisamente a tal fine ;

III

7. considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17 per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 del trattato CEE, la Commissione può procedre a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e che a tal fine gli agenti incaricati dalla Commissione dispongono dei poteri descritti nell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, fra i

[1] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

quali quello di controllare i libri e altri documenti aziendali, di prendere copie o estratti di tali documenti e di accedere a tutti i locali dell'impresa ;

che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento, gli agenti incaricati degli accertamenti dalla Commissione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto ;

che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da cento a cinque mila unità di conto quando, intenzionalmente o per negligenza, presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti ;

che la FNICF non contesta affatto che sin dall'inizio del colloquio l'ispettore abbia richiamato la sua attenzione sul contenuto degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 17 e che di conseguenza la federazione ha accettato di sottostare all'accertamento e a tutti gli obblighi che ne derivavano in forza di tali disposizioni regolamentari ;

che, pertanto, l'argomento secondo il quale la FNICF sarebbe stata informata soltanto alle fine del colloquio del diritto di rifiutarsi di sottoporsi ad un accertamento che la Commissione non ha ordinato mediante decisione secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, è in contraddizione con l'ammissione fatta dai responsabili della federazione che la loro attenzione era stata attirata in tempo utile sull'insieme degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, tanto più che gli stessi dirigenti hanno ammesso nella lettera del 14 maggio 1982 che non vi erano motivi di rifiutare tale accertamento ;

8. considerando che la domanda di presentazione dei verbali del consiglio federale e degli altri organi direttivi della FNICF era conforme all'oggetto del mandato di accertamento conferito agli ispettori ;

che questi documenti costituiscono decumenti aziendali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17 ; che non è stato contestato che detti documenti esistevano presso la sede della federazione al momento dell'accertamento ;

che non spetta affatto alle imprese o associazioni di imprese sottoposte ad accertamento valutare la fondatezza della domanda di presentazione dei documenti o la pertinenza del periodo per il quale essi sono richiesti e che inoltre le imprese o le associazioni di imprese possono far valere il carattere riservato dei suddetti documenti soltanto nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 17 ;

che i responsabili delle imprese o associazioni di imprese non devono effettuare una scelta fra i documenti che essi giudicano essere il relazione con l'oggetto dell'accertamento e quelli che a loro parere da esso esorbitano ; che infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Sentenza CGCE del 18 maggio 1982 nella causa 155/79 : AM & S Limited/Commissione delle Comunità europee), spetta agli agenti incaricati dalla Commissione richiedere i libri e gli altri documenti aziendali necessari all'espletamento della loro missione e scegliere fra di essi i documenti di cui prendono copia nel quadro definito dall'oggetto dell'accertamento ;

9. considerando che, presentando agli ispettori della Commissione, all'atto di un accertamento compiuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17, una documentazione manifestamente incompleta, la FNICF ha commesso intenzionalmente un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17 del Consiglio e che essa non poteva ignorare la portata dei poteri della Commissione in materia di accertamenti ;

che ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 ;

10. considerando che l'infrazione di cui la federazione interessata è responsabile presenta una gravità certa nella misura in cui la mancata presentazione dei documenti richiesti ha reso più difficile il compito della Commissione di vigilare sull'osservanza delle regole di concorrenza del trattato e che la FNICF, inoltre, ha dichiarato nella lettera del 14 maggio 1982 che il comitato esecutivo della federazione ha, successivamente all'accertamento, adottato una posizione identica, accentuando in tal modo l'intenzionalità dell'infrazione ;

che occorre pertanto infliggere un'ammenda tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa dalla FNICF,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La presentazione di documentazione incompleta all'atto dell'accertamento effettuato dalla Commissione nei giorni 9 e 10 marzo 1982 sulla base dell'articolo 14 del regolamento n. 17 contestata alla Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto.

Articolo 2

La Commissione infligge alla Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France un'ammenda di cinquemila unità di conto pari a FF trentatremiladuecentocinquantadue e ottantacinque centesimi. Questo importo deve essere versato nel termine di tre mesi a

decorrere dalla data della notifica della presente decisione alla federazione di cui trattasi, nel seguente conto della Commissione delle Comunità europee : n. 5 770 006 5 della banca Société générale di Parigi.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (FNICF), 55, avenue Kléber, 75784-Paris.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 192 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione